

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, RUSSO FERDINANDO, GIRARDIN, DI PRIMIO,
MUSSA IVALDI VERCELLI, PAGLIARANI, COMPAGNA,
TERRANA, BONEA, RAFFAELLI**

Presentata il 23 luglio 1970

Per il turismo dei lavoratori e dei giovani

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'arco dei problemi e dei fatti che abbracciano l'area del tempo libero dell'uomo si presenta oggi come un insieme di dati estremamente significativi e ricchi di suggestione per il futuro che tracciano a grandi linee l'immagine di una nuova condizione umana, la quale porta su nuove ed aggiornate frontiere l'azione rivendicativa dei gruppi sociali in evoluzione culturale ed economica.

Noi sappiamo che il turismo è uno dei modi più importanti d'impiego del tempo libero e quando il fenomeno turistico viene a toccare aspirazioni e interessi di grandi masse di lavoratori e di giovani è, oseremmo dire, fatale che si sviluppi parallelamente una caratteristica dinamica sociale che, nello scorrere del tempo, finirà per far assumere una sempre più netta posizione di rilievo agli aspetti sociali del turismo.

È, per l'appunto, nell'ambito di una politica che si propone di esaltare il momento sociale del turismo che si colloca questa proposta di legge che tende a fornire gli strumenti capaci di stimolare realizzazioni concrete e nello stesso tempo costituire il supporto necessario per la promozione di detta politica. Vuole essere cioè un atto concreto

che segni finalmente — dopo tanti dibattiti attorno alla problematica del tempo libero e del turismo come una delle forme di impiego più interessanti di esso — il passaggio dalla fase di elaborazione a quella di attuazione, in ciò confortati dal maturarsi delle condizioni soggettive e oggettive che lo rendono possibile.

Quando parliamo di condizioni non ci riferiamo soltanto al grado di maturazione del problema raggiunto nell'ambito delle organizzazioni dei lavoratori ma alla presa di coscienza della necessità di doverlo affrontare concretamente da parte delle forze politiche e dei partiti in particolare che compongono il Parlamento.

Il problema del turismo degli italiani e per gli italiani, di una politica, quindi, che abbia come obiettivo il soddisfacimento di un bisogno che sempre più assume il carattere di bisogno primario, tanto da configurare il servizio turistico come un servizio che la comunità deve direttamente o indirettamente garantire anche sotto il profilo dell'adempimento costituzionale del diritto irrinunciabile alle ferie e alle vacanze — adempimento per gran parte disatteso se è vero, come è vero, che per circa il 74 per cento dei lavoratori e dei giovani tale diritto è una pura e semplice af-

fermazione di principio — ha conquistato il diritto di cittadinanza non solo nella pubblicistica, ma nella problematica della politica ufficiale. Mentre fra gli stessi operatori del turismo vanno via via attenuandosi quegli atteggiamenti di ostilità o quanto meno di « preoccupazione » del passato, nella ormai generale convinzione che una politica del « turismo sociale » non contraddice ma è complementare, quando addirittura nei tempi lunghi non coincide con gli aspetti economici a cui fondamentalmente si ricollegano gli operatori stessi.

Infatti all'incremento del turismo dei lavoratori e dei giovani, si guarda oggi come ad uno dei modi, il più efficace, per dare una certa stabilità al mercato della domanda, e nello stesso tempo una certa garanzia di utilizzazione del vasto ed economicamente rilevante complesso ricettivo nazionale, in un momento in cui il tasso di utilizzazione degli impianti stessi continua a decrescere.

« La congiuntura turistica — è scritto nella relazione di maggioranza dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1968 — di cui siamo tanto preoccupati, ci obbliga a cercare come parziale reazione alle sue conseguenze negative un modo concreto per risolvere il problema di massa ». E il relatore, sempre di maggioranza, allo stato di previsione per il 1969, afferma, tra l'altro, l'esigenza di « promuovere la diffusione dei viaggi e delle vacanze degli italiani, per allineare il turismo interno alle dimensioni raggiunte dagli altri Paesi europei ».

Riferimenti espliciti, addirittura veri punti programmatici in tal senso, troviamo nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1970.

Non possiamo infine non sottolineare che, se pure con lacune e distorsioni lo stesso programma quinquennale, al capitolo XX, pone tra gli obiettivi della politica turistica nazionale « la acquisizione di nuovi strati di clientela turistica mediante l'incoraggiamento al turismo dei lavoratori, da offrirsi soprattutto per il tramite delle organizzazioni specializzate e sindacali e degli enti previdenziali ».

Ed è appunto partendo da queste considerazioni nonché, come abbiamo più sopra ricordato, dalla elaborazione sufficientemente approfondita di cui disponiamo, che riteniamo sia il momento che il problema venga affrontato concretamente.

Sotto questo profilo riteniamo debba essere praticata una politica degli investimenti pubblici tesa a fornire agevolazioni dirette alle

categorie a basso reddito, oggi escluse dal consumo turistico, e prestazioni turistiche a basso costo.

È vero — e questo lo diciamo per non ingenerare equivoci — che il problema dello sviluppo del turismo nazionale e di quello delle categorie a basso reddito va visto nel quadro dello sviluppo economico generale della politica dei salari, della distribuzione del reddito nazionale, ma è altrettanto vero che nella situazione attuale non si può fare astrazione dall'esigenza dell'intervento pubblico e sostegno di attività che tendono a rivolgersi a questo tipo di domanda che non trova, o lo trova difficilmente, possibilità di essere soddisfatta dal « libero mercato ».

Di qui l'intervento pubblico per fornire agevolazioni dirette e prestazioni e servizi a basso costo... « per il tramite — per dirla con lo stesso programma economico quinquennale — soprattutto delle organizzazioni specializzate e sindacali ».

È in direzione degli enti e associazioni che operano nel campo del turismo dei lavoratori e dei giovani, che si rivolge questa proposta di legge, onde metterli in grado di costituire realmente quel « tramite » cui si riferisce il programma quinquennale attraverso il riconoscimento della loro funzione sociale, reso reale: dall'istituzione del Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani con poteri di intervento e decisionali in tema di politica del settore, rappresentativo delle varie organizzazioni; dalla istituzione di un fondo da iscriversi sul bilancio del turismo (di 2 miliardi — più di tre volte la cifra attualmente a disposizione per la erogazione di contributi) per la realizzazione di programmi sviluppati dalle organizzazioni richiedenti; da una serie di norme intesa a facilitarne il funzionamento.

Questi, sommariamente, i tratti caratterizzanti, sotto il profilo sia dell'indirizzo sia della articolazione, della proposta di legge, che — vogliamo sottolinearlo — si muove e ricalca lo schema di una proposta elaborata da una serie di enti (AIG — Associazione Alberghi della Gioventù; ARCI — Associazione Ricreativa Culturale Italiana; ENDAS — CIATE; CTNC — Centro Turistico Nazionale delle Cooperative; CTG — Centro Turistico Giovanile; CTS — Centro Turistico Sociale dell'ENARS; ETLI della CGIL; ETSI della CISL; OTIS della UIL; Federcampeggio; TCI Touring Club Italiano), che operano nel campo del turismo dei lavoratori e dei giovani.

Questo fatto « nuovo » rappresentato da questa « intesa concreta » fra organizzazioni

di varia estrazione, che ha portato alla elaborazione di detto schema così come di altri — quali quello per l'istituzione della CIVES che ha già trovato corrispondenza in una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati, e quello preannunciato sui provvedimenti per gli allestimenti ricettivi — non solo testimonia quella maturità cui ci riferivamo più sopra, ma ha costituito motivo per trovare il momento unitario su quella impostazione, fra diverse forze politiche, così come appare dalla varia appartenenza politica dei presentatori.

Ciò a nostro parere rappresenta anche una garanzia, quanto meno auspicio, per ritenere possa esservi una certa predisposizione favorevole del Parlamento nei confronti di questa proposta di legge che sottoponiamo alla vostra considerazione. Una proposta, e lo riaffermiamo, che non ha altra pretesa che quella di costituire uno degli strumenti fondamentali di organizzazione e di supporto di una politica nuova del turismo che apra finalmente a tutti i lavoratori e ai giovani la strada dell'accesso a questo bene, ad uno dei modi, il migliore è stato detto, di utilizzare il tempo libero.

E tutto ciò nell'interesse e per lo sviluppo sociale ed economico del paese.

Passando ad illustrare la proposta di legge che ci onoriamo presentare al Parlamento, desideriamo richiamare la vostra attenzione sugli articoli 1-2-4 che configurano il riconoscimento da parte dello Stato delle associazioni ed enti che, organizzati nel territorio nazionale e con struttura democratica, esercitano istituzionalmente attività ed iniziative turistiche specifiche per i lavoratori e per i

giovani, con particolare riferimento alla caratterizzazione culturale, educativa e ricreativa delle stesse.

Gli articoli 3-5-6 prevedono l'istituzione, i compiti e la composizione del Comitato Nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani, il quale dovrà esprimere parere vincolante per il riconoscimento delle associazioni ed enti che saranno abilitati ad esercitare attività turistiche di cui all'articolo 1 e per la ripartizione delle provvidenze previste all'articolo 12 per la promozione di iniziative ed attività a favore dei lavoratori e dei giovani, considerate nel successivo articolo 8.

Il settimo articolo è invece dedicato all'istituzione dei Comitati regionali espressi dalle regioni sia a statuto speciale che a statuto ordinario, comitati composti dalle associazioni ed enti nazionali riconosciuti, da una rappresentanza degli enti locali e da rappresentanti e associazioni di particolare rilevanza locale. Tali Comitati regionali si incontreranno periodicamente con quello nazionale per individuare e proporre indirizzi e programmi comuni (articolo 13).

Gli articoli 9-10-11-14 prevedono l'esonero dall'osservanza, per gli enti e associazioni riconosciute, di alcuni decreti legge, la concessione di particolari facilitazioni per gli associati (ingressi gratuiti nei musei, parchi, zone archeologiche, ecc., nonché particolari condizioni di viaggio), la concessione di terreni demaniali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per la costruzione di installazioni ricettive destinate al turismo dei lavoratori e dei giovani, ed infine facilitazioni per registrazione di atti e contratti riguardanti le aree e le installazioni di cui sopra.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato riconosce a tutti gli effetti le associazioni e gli enti, autonomi o emanazione delle Confederazioni sindacali e cooperative dei lavoratori, con o senza personalità giuridica, che esercitano istituzionalmente attività intese a soddisfare le esigenze turistiche dei lavoratori e dei giovani per il perseguimento di finalità culturali, educative, ricreative e sportive a vantaggio dei propri associati, e ne favorisce l'incremento.

ART. 2.

Ai fini del riconoscimento, di cui al precedente articolo, le associazioni e gli enti devono:

- a) non perseguire finalità di lucro;
- b) avere carattere nazionale con almeno 100.000 associati, o una organizzazione estesa ad almeno 50 province o 10 regioni.

Lo statuto o l'atto costitutivo delle associazioni e degli enti deve prevedere una piena struttura democratica per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 3.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani con il compito di esprimere parere vincolante per il riconoscimento di cui all'articolo 4 e per la ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 12.

ART. 4.

Il riconoscimento è rilasciato, dietro domanda degli interessati, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani.

ART. 5.

Il Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da un sottose-

gretario da lui delegato, quale presidente, è composto di:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro;

c) un rappresentante del Ministero delle finanze;

d) un rappresentante del Ministero del turismo;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni o enti riconosciuti e designati dai rispettivi enti.

I membri del Comitato di cui alle lettere a), b), c), d), hanno voto consultivo.

Segretario del Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani è un funzionario, di grado non inferiore al settimo, del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 6.

Il Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani resta in carica tre anni e si riunisce obbligatoriamente tre volte l'anno per iniziativa del Presidente, o in via straordinaria, su iniziativa di un terzo dei membri di cui alla lettera e).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo provvederà all'insediamento del Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani con suo decreto. Il riconoscimento di cui all'articolo 4 verrà rilasciato direttamente dal Ministero del turismo e dello spettacolo a quelle associazioni o enti che, in possesso delle caratteristiche di cui alla presente legge, ne abbiano fatto domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Il primo Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani, istituito come al comma precedente, resta in carica un anno.

Entro 60 giorni dallo scadere del triennio il Ministro del turismo e dello spettacolo provvederà al rinnovo del Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani con suo decreto.

Le associazioni e gli enti che perdono i requisiti di cui all'articolo 2 decadono dal riconoscimento su constatazione del Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani.

ART. 7.

Le Regioni istituiscono in ordine alle finalità dell'articolo 1 della presente legge, i Co-

mitati regionali e promuovono la formazione da parte delle province e dei comuni dei Comitati comprensoriali e comunali per il turismo dei lavoratori e dei giovani. Nella composizione di detti Comitati dovrà essere assicurata la rappresentanza degli enti locali, delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, nonché dei rappresentanti di associazioni e enti di particolare rilevanza locale.

ART. 8.

Le associazioni e gli enti riconosciuti possono effettuare a favore degli associati e dei loro familiari e in regime di reciprocità per gli aderenti ad altre associazioni e enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge nonché ad associazioni od enti stranieri:

a) l'organizzazione diretta di soggiorni individuali e collettivi di vacanze e termali, di viaggi e gite a scopo ricreativo e culturale in Italia e all'estero;

b) la costruzione e la gestione di complessi ricettivi per l'attività di cui al punto a), con particolari provvidenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

c) la promozione di attività di risparmio e credito turistico;

d) l'esercizio di attività, comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, complementari all'esercizio di attività turistiche.

ART. 9.

Per l'esplicazione delle attività di cui ai paragrafi a) e d) dell'articolo 8 sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e dalla osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.

ART. 10.

Alle associazioni e enti riconosciuti è concesso per i propri associati l'ingresso gratuito per visite individuali o collettive a musei, gallerie, pinacoteche, parchi, ville, zone archeologiche, appartenenti ad amministrazioni pubbliche, dietro presentazione della tessera di associazione o di altro documento equipollente individuale o di gruppo, nonché bene-

ficiare di particolari condizioni di viaggio (in ferrovia, in aereo, in nave, su autostrada) effettuati in gruppi di almeno 4 persone in virtù di condizioni da stabilirsi con le amministrazioni interessate.

ART. 11.

Per facilitare la costruzione di installazioni ricettive destinate al turismo dei lavoratori e dei giovani, tenuto conto del loro carattere di pubblica utilità, saranno concessi in uso o godimento almeno ventinovenne, agli organismi di cui all'articolo 2, i terreni del demanio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, che siano ritenuti utilizzabili per la creazione di iniziative turistiche.

Le condizioni di concessione di terreni del demanio statale saranno determinate tenendo conto delle finalità sociali delle installazioni predette e sulla base delle valutazioni eseguite dall'ufficio tecnico ridotte di almeno il 50 per cento.

Gli enti locali hanno la facoltà di acquistare aree, costruire impianti ricettivi da destinare alle associazioni o enti di cui all'articolo 2 della presente legge e a tale fine sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 8, lettera b).

Le costruzioni di cui al presente articolo dovranno essere in armonia con le direttive di assetto del territorio emanate dalla regione e con i piani regolatori comunali.

ART. 12.

Le associazioni e gli enti riconosciuti ai sensi dei precedenti articoli ricevono un contributo annuo dal Ministero del turismo e dello spettacolo. A tal fine è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo annuo di lire 2 miliardi, da iscriversi nel bilancio dello stesso Ministero, che viene distribuito tra le associazioni e gli enti riconosciuti, all'inizio di ogni anno, dietro documentata richiesta degli stessi in base ai programmi di attività previsti per l'anno successivo.

Il contributo viene assegnato dal Ministero del turismo e dello spettacolo dietro parere vincolante del Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani.

ART. 13.

Il Comitato nazionale per il turismo dei lavoratori e dei giovani unitamente a quelli

regionali si incontreranno periodicamente al fine di individuare e proporre indirizzi e programmi comuni.

ART. 14.

Le registrazioni di atti e/o contratti riguardanti le aree e le installazioni ricettive del turismo dei lavoratori e dei giovani, contemplate dalla presente legge, sono assoggettate alla sola tassa di lire 400.

Alla sola tassa fissa di lire 400 sono pure assoggettate le trascrizioni e le iscrizioni nei registri immobiliari previste dall'articolo 9 della presente legge.

Le associazioni e gli enti autorizzati, a norma dell'articolo 2, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, per le attività previste dall'articolo 8.